



STUDIO LEGALE

Avv. Antonella Smiriglia Fava

Patrocinante in Cassazione

Via A.Volta, 94 Tel. e Fax 0941-912086 - 333-5786853—98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
Via Gebbione n. 9/G Tel. 0965-622415 – Fax **0965-622415** / 598264 -89131 REGGIO CALABRIA
Part. IVA 01 945 900 833 - Cod. Fisc.: SMR NNL 69C57 1199J
e-mail: avvsmiriglia@hotmail.com - posta certificata: antonella.smiriglia@avvocatipatti.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

Nell'interesse del **COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE** in persona del Sindaco p.t. **FRANCESCO MALARA** nato a Reggio Calabria il giorno 01.03.1967, residente in Santo Stefano in Aspromonte, Via Mortaio n. 5, codice fiscale MLR FNC 67C01 H224K , con sede in Santo Stefano in Aspromonte, Via Domenico Morabito - Partita IVA n. 00302030804, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Gebbione n. 9-G, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava (SMR NNL 69C57 1199J) giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 06.06.2023 (**Allegato n. 1**) e giusta procura speciale conferita in calce al presente e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 0965-622415 con elezione di domicilio digitale alla PEC antonella.smiriglia@avvocatipatti.it

RICORRENTE

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - (C.F. 80188230587) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore con sede legale in Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 - Roma **DIPARTIMENTO PER LO SPORT** della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Generale dello Stato** con sede in Via dei Portoghesi n. 12 00186 Roma -PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

NEI CONFRONTI

CASTELNUOVO MAGRA in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore con sede legale in Via Canale 109 - Castelnuovo Magra (SP) PEC: protocollo@pec.castelnuovomagra.com

BRESSANA BOTTARONE in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore con sede in Piazza G. Marconi n. 18 - Bressana Bottarone (PV) PEC: comune.bressanabottarone@legalmail.it

BASSANO DEL GRAPPA persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore con sede in Via Matteotti 39 - Bassano del Grappa (VI) PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Nonché di tutti gli altri comuni che hanno partecipato all'Avviso pubblico ed inseriti nei tre elenchi pubblicati rispettivamente il 25.11.2022 - 27.01.2023 e 10.05.2023 nei confronti dei quali si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1. Della **Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport prot. DPS-0006973-P-19/05/2023** avente ad oggetto "*Avviso sport e periferie 2022 - domanda di partecipazione presentata dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, CUP D54J22000420005 - Istruttoria in ordine alle cause di esclusione di cui agli art. 4,5 e 7 dell'Avviso - comunicazione di non ammissione alla fase di valutazione tecnica della Commissione di verifica di cui all'art. 9 dell'Avviso*" (**Allegato n. 2**)
2. Del silenzio sull'istanza di riesame della domanda trasmessa a mezzo PEC in data 06.06.2023 (**Allegato n. 3**)
3. In via parziale e per quanto di interesse dei provvedimenti di pubblicazione della graduatoria definitiva e degli elenchi del 25.11.2022 (**Allegato n. 4**) del 27.01.2023 (**Allegato n. 5**) ed elenco del 10.05.2023 (**Allegato n. 6**) laddove non viene inserito il Comune di Santo Stefano in Aspromonte tra i beneficiari in via definitiva del finanziamento

PER LA DECLARATORIA

Del diritto del Comune di Santo Stefano in Aspromonte ad essere ammesso nella graduatoria definitiva degli Enti beneficiari del contributo per il progetto presentato nell'ambito dell'Avviso Sport e Periferie 2022 (**Allegato n. 7**) - Istanza CUP D54J22000420005 (**Allegato n. 8**) per l'intervento di rigenerazione degli impianti sportivi esistenti ed in particolare la rigenerazione del campo da calcetto da riqualificare e potenziare con un Campo Polivalente costituito da Volley, Basket, Calcio a 5 e Squash e con ristrutturazione dello spogliatoio con richiesta di finanziamento per €. 400.000,00.

PREMESSO

IN FATTO

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicava in data 03.06.2022 ha pubblicato l'Avviso Pubblico "**Sport e Periferie 2022**", per la selezione, con procedura a sportello, di interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per l'anno 2022 con dotazione complessiva di 50 milioni di euro.

Il termine per la presentazione delle domande era previsto dalle ore 12 del 15 giugno 2022 sino al 14 ottobre 2022 con l'obiettivo, nello specifico, è recuperare e riqualificare gli impianti esistenti, con la precipua finalità rientrano la "riduzione di fenomeni di marginalizzazione e

degrado sociale” oltre al miglioramento della qualità urbana con conseguente riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

L’ avviso rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione pari o inferiore a 50.000 abitanti e i capoluoghi di provincia fino a 20.000 residenti, ha previsto per gli enti la possibilità di presentare una sola proposta di intervento relativa ad unico impianto di proprietà pubblica ed in particolare i progetti dovranno essere finalizzati ai seguenti interventi (art. 15, comma 1, del dl 25 novembre 2015 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9):

- **realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi** destinati all’attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- **adeguamento e completamento** di impianti sportivi rivolti all’attività agonistica connessa ad eventi e competizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;
- **diffusione di attrezzature sportive.**

Tra i requisiti richiesti per poter essere ammessi al finanziamento:

- livello minimo di progettazione ammissibile: “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016. Comprensivo di tutte le indagini, verifiche e documentazione previste;
- il Comune non deve aver già beneficiato di finanziamenti a valere sui Piani pluriennali, o sui bandi 2018 e 2020 di “Sport e Periferie”;
- cofinanziamento dell’Ente beneficiario pari almeno al 15% del valore complessivo delle opere;

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte in data 13.07.2022 inoltra domanda di partecipazione al bando (Istanza CUP D54J22000420005) per l’intervento di rigenerazione degli impianti sportivi esistenti ed in particolare la rigenerazione del campo da calcetto da riqualificare e potenziare con un Campo Polivalente costituito da Volley, Basket, Calcio a 5 e Squash e con ristrutturazione dello spogliatoio allegando progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016 e relative schede e documentazioni comprensive del **Parere favorevole del CONI rilasciato in data 23.03.2019**, precisando che il Comune non ha beneficiato di finanziamenti a valere sui Piani Pluriennali o sui bandi 018 e 2020 di “Sport e Periferie”, con richiesta di finanziamento per €. 400.000,00 ed un cofinanziamento pari ad €.115.889,37 (pari al 28%), pertanto nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal bando.

In data 22.11.2022 veniva pubblicato il primo elenco dei progetti ammessi ed in data 25.01.2023 veniva pubblicato il secondo elenco dei progetti ammessi ed in data 27.01.2023 con nota prot. DPS-001257-P-27/01/2023 ricevuta in data **31.01.2023** acquisita al prot. n. 563 (**Allegato n. 9**) la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport a firma del RUP Arch.

Massimiliano Filabozzi venivano richiesti i seguenti chiarimenti in relazione al parere CONI ed agli atti autorizzativi necessari per il livello di progettazione presentato entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi e più esattamente:

- a. Parere CONI aggiornato al progetto presentato entro la data del verbale di verifica o, in subordine, attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta, entro la data di presentazione della domanda
- b. Ogni altro atto autorizzativo, parere e altro atto comunque denominato, già formato alla data della verifica preventiva, necessario alla realizzazione dell'opera ovvero in alternativa, una dichiarazione del soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione attestante la non necessità di tale ulteriore documentazione, in disparte il parere C.O.N.I.

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte con **nota prot. 634 del 03.02.2023 (Allegato n. 10)** provvedeva immediatamente a fornire i chiarimenti richiesti ed in particolare con riguardo al Parere favorevole del CONI rilasciato in data 23.03.2019 prot. 115 allegato in piattaforma unitamente alla domanda di partecipazione, si precisava che lo stesso era rilasciato relativamente ad un intervento denominato "*Riqualificazione funzionale e potenziamento degli impianti sportivi esistenti per migliorarne l'utilizzazione*" che ricomprendeva **anche il campo polivalente del progetto presentato nell'ambito del progetto** che, all'epoca (2019) non è stato realizzato proprio per la mancanza dei fondi richiesti con la partecipazione al finanziamento dell'avviso pubblico.

Con la nota a chiarimento venivano altresì allegati gli elaborati grafici a corredo del parere favorevole trasmesso che prevedeva la riqualificazione.

In data 19.05.2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport - RUP Arch. Massimiliano Filabozzi con la nota che si impugna **prot. DPS-0006973-P-19/05/2023** viene data "**comunicazione di non ammissione alla fase di valutazione tecnica della Commissione di verifica di cui all'art. 9 dell' Avviso**" e ciò "**per mancanza dello specifico parere CONI relativo all'intervento candidato in violazione dell'art. 7 comma 1 lettera h) e art. 6 comma 4 lett. c) e lett. f) dell'avviso per mancata regolarizzazione nei termini richiesti in data 31.01.2023**".

Tutto quanto sopra premesso

CONSIDERATO CHE

Con PEC del 06.06.2023 su richiesta del Comune di Santo Stefano il Comitato Regionale Calabria del Coni con nota prot. n. 37 (**Allegato n. 11**) attestava la conformità della documentazione tecnica trasmessa in allegato all'istanza del 22.03.2019 e precisava che il parere di conformità in linea tecnico-sportiva prot. n. 115 del 23.03.2019 contiene integralmente la proposta progettuale oggetto del finanziamento e che **non sia necessario procedere a nuova richiesta e si invita a ritenere valido, per l'opera proposta, il parere già acquisito.**

In relazione a tale specificazione rilasciata proprio dal Comitato Regionale Calabria CONI con nota prot. 37 del 06.06.2023 il Comune di Santo Stefano in Aspromonte provvedeva ad inviare immediatamente in data 06.06.2023 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport **istanza di riesame della domanda con richiesta di ammissione alla fase di valutazione tecnica e conseguente inclusione nella graduatoria definitiva terzo elenco il progetto del Comune di Santo Stefano in Aspromonte con la concessione del finanziamento richiesto.**

Ad oggi nessun riscontro è stato fornito al Comune di Santo Stefano in Aspromonte e ciò in piena violazione della legge 241/90 e ss.mm. non rimane che rivolgersi all'autorità giudiziaria

IN DIRITTO

Sulla giurisdizione e sulla competenza

Sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto si impugna nota emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport ed alla luce degli artt. 13 e 14 c.p.a. la competenza territoriale del TAR adito è dovuta al criterio della sede dell'ente e dell'organo che ha emanato l'atto ed è quindi competente il T.A.R. del Lazio.

Sui termini

Il ricorso è tempestivo in quanto la nota impugnata è stata emessa in data 19.05.2023 ed il silenzio si è formato sull'istanza di riesame del 06.06.2023.

Interesse ad agire del ricorrente

Sussiste interesse dell'istante Comune di Santo Stefano in Aspromonte al ricorso non vi è dubbio in quanto l'inclusione nella graduatoria definitiva del progetto comporterebbe la concessione del finanziamento idoneo a consentire la rigenerazione del campo da calcetto da riqualificare e potenziare con un Campo Polivalente costituito da Volley, Basket, Calcio a 5 e Squash e con ristrutturazione dello spogliatoio, perseguendo, quindi, l'obiettivo dell'avviso che, si ribadisce, è quello di recuperare e riqualificare gli impianti esistenti con un netto miglioramento della qualità urbana con riqualificazione del tessuto sociale attraverso la promozione dell'attività sportiva che, nel territorio calabro, comporta una consistente riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Nel merito

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con inserimento del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, per i seguenti

MOTIVI:

- 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI *ALL'ART. 7 COMMA 1 LETTERA H) E DELL'ART. 6 COMMA 4 LETT. C) E LETT. F)***

***DELL'AVVISO -ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE -
DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ILLOGICITA' - ARBITRARIETA' -
IRRAGIONEVOLEZZA***

La non ammissione del progetto di riqualificazione del Comune di Santo Stefano in Aspromonte alla fase di valutazione tecnica della Commissione di Verifica è fondata su un travisamento dei fatti e su un difetto di istruttoria ed è assolutamente carente di motivazione, essendo la motivazione contenuta nella nota che si impugna meramente apparente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport ha, infatti, ritenuto che il progetto presentato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte sia mancante dello specifico parere CONI relativo all'intervento candidato e che il parere allegato non è corrispondente a quello candidato.

Orbene è stato proprio il CONI con nota prot. 37 del 06.06.2023 a precisare e specificare che il parere espresso è esattamente corrispondente e comprende l'intervento candidato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte ed allegato all'istanza di partecipazione.

Ed è sempre stato lo stesso CONI in tale nota a precisare "si invita a ritenere valido, per l'opera proposta, il parere già acquisito".

Nonostante l'interpretazione autentica fornita dal CONI e trasmessa con la richiesta di riesame la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport non ha neanche dato riscontro, fosse anche negativo, all'istanza.

La domanda presentata dal Comune ricorrente era, pertanto, già correttamente corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 6 dell'avviso ed il progetto candidato aveva ed ha tutti i requisiti per essere ammesso e finanziato.

L'esclusione è dunque viziata da un evidente **difetto istruttorio** che si è concretizzato poi in un atto affetto da nullità per **difetto di motivazione**.

Infatti a causa della superficiale lettura dell'allegato parere del CONI che, in realtà, ove fosse stata effettuata una approfondita analisi sarebbe stato considerato esattamente conforme ai requisiti richiesti dall'avviso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport ha ritenuto di non ammettere alla valutazione tecnica il progetto e lo fa senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione adottata e che non ha consentito al Comune ricorrente di comprenderne le ragioni.

La motivazione fornita nella nota impugnata, si ribadisce - anche alla luce della precisazione del CONI - è del tutto apparente traducendosi in una formula di stile che, in quanto tale, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (Consiglio di Stato Sez. III del 01.06.2021 n. 4021) ne comporta l'annullamento per difetto di motivazione con conseguente ammissione del progetto alla valutazione tecnica ed al conseguente inserimento nella graduatoria definitiva.

* * *

2. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRORE SUI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 --

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport a causa di un palese travisamento dei fatti ed errore sui presupposti è incorsa in eccesso di potere: infatti l'Ente resistente è incorso in un grossolano errore che si conferma, vieppiù, quando, nonostante l'allegazione dell'interpretazione autentica del CONI, serba il silenzio sull'istanza di riesame!

La scarna ed apparente motivazione fornita dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento per lo Sport costituisce una palese violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/90.

Il silenzio sull'istanza di riesame con cui si richiede la valutazione alla luce dell'interpretazione autentica fornita dal CONI che, invece è stato considerato "mancante" dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport che, solo per tale profilo, ha considerato non ammissibile il progetto è indice della lacunosa istruttoria nell'esaminare il progetto e le osservazioni rese dal Comune ricorrente con evidente violazione del principio del legittimo affidamento del ricorrente.

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha presentato un progetto definitivo/esecutivo completo e dettagliato composto da tutti i seguenti elaborati:

- Progetto esecutivo corredato da verbale di verifica, approvazione in linea tecnica, validazione e cantierabilità
- Dichiarazione legale responsabile
- Documento di identità
- Parere CONI
- Determina approvazione progetto esecutivo
- R01 Relazione tecnica illustrativa
- R02 Computo metrico estimativo
- R03 Analisi prezzi
- R04 Quadro economico
- E01 Inquadramento generale
- E02 Planimetria generale di rilievo
- E03 Planimetria di progetto tennis, padel e polivalente
- Titolo di proprietà

Non solo vi è stato un totale travisamento dei fatti con palese difetto istruttorio posto che è stato considerato "mancante" un documento (parere CONI) allegato sin dalla trasmissione della domanda ma l'esclusione del Comune ricorrente appare sintomatica di uno sviamento di potere poiché la non ammissione potrebbe essere finalizzata a ridurre il numero dei concorrenti ammessi alla valutazione, probabilmente a causa dell'elevato numero di domande pervenute.

Poiché il progetto presentato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte presenta tutti i requisiti previsti dall'Avviso i provvedimenti di esclusione, in questa sede impugnati, non possono che essere dichiarati illegittimi.

* * *

3. ***VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE - ECCESSO DI POTERE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLOGICITA' - ARBITRARIETA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO***

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte non può esimersi dal censurare la violazione dei principi e delle norme che presiedono la corretta e leale interazione tra le parti anche nell'ambito delle procedure competitive.

Nonostante la richiesta di riesame - corredata dall'interpretazione autentica espressa dal CONI sul proprio parere - che ha comportato un legittimo affidamento da parte del Comune ricorrente nessun riscontro non concedendo allo stesso quanto è stato invece ammesso per altri concorrenti.

Anzi è da sottolineare la gravità della condotta dell'Ente resistente: la nota impugnata con cui si comunica la non ammissione del progetto è stata inviata in data 19.05.2023 dopo ben 9 giorni dalla data in cui è stato pubblicato il terzo ed ultimo elenco dei Comuni ammessi al finanziamento che è stato pubblicato il 10.05.2023.

E ciò conferma, ulteriormente, la illegittimità degli atti impugnati.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Il Comune resistente non può esimersi, in questa sede, dal domandare che l'Ecc.mo TAR adito di voler ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport di produrre in giudizio tutti gli atti inerenti l'istruttoria svolta in merito al progetto presentato

ISTANZA CAUTELARE

Le argomentazioni svolte appaiono sufficienti ad evidenziare l'illegittimità dell'esclusione del Comune di Santo Stefano in Aspromonte dalla procedura di finanziamento bandita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport: il *fumus boni iuris* - dall'analisi della premessa fattuale e dai motivi esplicitati in diritto - è *in re ipsa*.

Il *periculum in mora* è dato dal danno grave ed irreparabile della impossibilità di poter accedere al finanziamento con evidente pregiudizio in difetto di adeguate misure cautelari.

Le risorse economiche dell'avviso sono infatti destinate ad esaurirsi per effetto dell'erogazione dei finanziamenti, con la conseguenza che appare urgente l'adozione di adeguate misure cautelari, che consentano ad esempio al Comune di Santo Stefano in Aspromonte di essere ammesso - con riserva - alla valutazione del progetto presentato.

Tutto ciò con sospensione, almeno in parte, anche della graduatoria e terzo elenco dei progetti finanziati affinché non vengano, nel frattempo, pregiudicate le ragioni del Comune ricorrente.

* * *

Per tutti i motivi su esposti, il **Comune di Santo Stefano in Aspromonte** *ut supra* rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito voglia accogliere *contrariis reiectis* le seguenti

CONCLUSIONI

1. Annullare, **previa adozione delle misure cautelari più adeguate,** i provvedimenti indicati in epigrafe e, per l'effetto, disporre l'ammissione del Comune di Santo Stefano in Aspromonte alla valutazione della domanda con attribuzione dei punteggi e revisione della graduatoria dei progetti finanziati con inserimento del Comune nell'elenco dei progetti ammessi e finanziati
2. Dichiarare l'illegittimità del silenzio sull'istanza di riesame presentata in data 06.06.2023 e per l'effetto condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Notazione fiscale:

Ai sensi dell'art. 13 del DPR 115/2002 si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad €. 650,00.

Salvis Juribus

Si allega e produce :

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 06.06.2023
2. Nota prot. DPS-0006973-P-19/05/2023
3. Istanza di riesame PEC in data 06.06.2023
4. Elenco del 25.11.2022
5. Elenco del 27.01.2023
6. Elenco del 10.05.2023
7. Avviso Sport e Periferie 2022
8. Istanza CUP D54J22000420005
9. Nota prot. DPS-001257-P-27/01/2023
10. Nota prot. 634 del 03.02.2023
11. Nota CONI prot. 37 del 06.06.2023

Reggio Calabria, li 10 luglio 2023

Avv. Antonella Smiriglia Fava